

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

ATTO DI RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI ORDINANZA N. 229/2021 (R.G.N. 1542/2020)

EMESSA DAL T.A.R. SALERNO

DI DECLARATORIA DI COMPETENZA TERRITORIALE

CON COSTITUZIONE

per il prof. **Pizzulo Salvatore** nato a Vallesaccarda (AV) il 11/10/1966 ed ivi residente alla via F. Tedesco (cf: PZZSVT66R11L616O) rapp.to e difeso, con facoltà congiunte e disgiunte - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Gaetano Paolino (cf: PLNGTN55A22B644S), dall'Avv. Monica Ferraioli (cf: FRRMNC83P56I422L) e dall'avv. Antonio Paolino (c.f.: PLNNTN92C06H703S) con i quali elett.te domicilia in Roma presso lo studio dell' avv. Leopoldo Fiorentino, piazza Cola di Rienzo n. 92, studio Carlini, e con domicilio digitale eletto presso

avvgaetanopaolino@pec.ordineforense.salerno.it e

monicaferraioli@pec.it . Ai sensi degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c., i sottoscritti procuratori dichiarano di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti mail PEC avvgaetanopaolino@pec.ordineforense.salerno.it e PEC monicaferraioli@pec.it.

Regolarmente comunicati ai rispettivi Consigli

dell'Ordine di appartenenza, nonché al numero di fax 089/255011

CONTRO

- **il Ministero dell'Istruzione Università e ricerca** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale Provinciale VII di Avellino** in persona del legale rapp.te pt.

E NEI CONFRONTI

- del prof. **Prezioso Alberto** (cf: PRZLRT83H15A509M)
- della prof.ssa **Antonella Stabile** (cf: STBNNL91A68A509B).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE CAUTELARI

- 1) della nota prot. n. 3122 del 22 settembre 2020 dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino recante l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) classe di concorso A-027 (Matematica e fisica);
- 2) della nota prot. 3131 del 22 settembre 2020 dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino recante l'esclusione del ricorrente dall'elenco degli incarichi annuali sulla classe di concorso A-027 (Matematica e fisica);
- 3) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

Premessa in fatto

1) In data 05.11.2020 l'odierno ricorrente notificava il seguente ricorso, successivamente depositato presso il T.A.R. Salerno.

“Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 il MIUR ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle graduatorie di Istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno e del personale educativo.

Con Decreto prot. n. 858 del 21.07.2020, il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente, a partire dal 22.07.2020 ed entro e non oltre il 06 agosto 2020, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "Istanze Online".

Pertanto, il ricorrente presentava, nei termini prescritti, domanda per l'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A027, inserendo correttamente il titolo di accesso ed i titoli di servizio in suo possesso (cfr. 3).

In dettaglio, il prof. Pizzulo dichiarava di essere in possesso della laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita nell'Anno Accademico 1994 e di avere maturato nell'ultimo triennio specifico punteggio sulla classe di concorso A027.

Con provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 2621 del 02/09/2020 venivano pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Avellino – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, in cui figura il nominativo del ricorrente per la classe di concorso A027 alla posizione numero 38, con punteggio pari a 57; (all. 4).

Senonché, con atto prot. n. 3122 del 22 settembre 2020 l'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino escludeva il ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) classe di concorso A-027 (Matematica e fisica), esclusione poi confermata anche dalla nota prot. 3131 del 22 settembre 2020 dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino recante l'esclusione del ricorrente dall'elenco degli incarichi annuali sulla classe di concorso A-027 (Matematica e fisica).

*I provvedimenti di esclusione sono chiaramente illegittimi e frutto di un macroscopico travisamento della normativa di settore applicabile posto che, come si dimostrerà, **la laurea in ingegneria** conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 è **valido titolo di accesso** (rectius) **permanenza** nelle GPS classe di concorso A-027 ex A-049.*

Si rileva, in proposito, che l'OM n. 60/2020 richiama espressamente la tabella allegata al DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017, nella parte in cui (cfr. Art. 5) fa espressamente salvi i titoli di studio conseguiti prima dell'entrata in

vigore del DPR 19/2016 e ritenuti validi dal DM 39/1998 e successive

modificazioni.

Giova anticipare in punto di fatto, in quanto dirimente sotto il profilo della illegittimità degli atti impugnati, che il DM n. 39/1998 è stato **espressamente abrogato dall'articolo 5 del DPR 19/2016 e la relativa disciplina sostituita dal successivo DM 354/1998 che in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è titolo valido di ammissione alla classe di concorso A-049 (oggi A027) purché conseguita entro L'Anno Accademico 2000/2001.**

Peraltro, proprio il possesso del regolare titolo di accesso alla classe di concorso ha consentito al ricorrente di insegnare sin dal 2018 sulla A-027 maturando

specifico punteggio (**all. 5**).

L'attività che si contesta si aggrava viepiù solo laddove si consideri che il provvedimento definitivo di esclusione non è stato preceduto dalla

comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e ss.mm.

Lo svolgimento di tale ineliminabile fase procedimentale avrebbe consentito alla Amministrazione di evitare di incorrere nel macroscopico errore in fatto, prima ancora che in diritto, in cui è viceversa incorsa. Infatti, garantire la partecipazione del ricorrente avrebbe permesso alla P.A. intimata di prendere atto che il titolo di studio (Laurea in ingegneria ante 2000/2001) era valido titolo di accesso alle GPS classe di concorso A027.

Si materializza, quindi, lo si evidenzia sin d'ora, grave vizio di illegittimità degli atti impugnati infirmati, come si dirà diffusamente infra, in punto di violazione della normativa di riferimento, di sviamento di potere ed eccesso di potere per simulazione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Alla stregua dei dati di fatto è evidente la illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e degli atti presupposti ivi richiamati, che devono essere annullati, previa sospensione dell'esecuzione – per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTICOLI 3 e 7 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 - DPR

19/2016; ART. 5 DEL DM 259/2017 - DM 354/1998 – DM 131/2007 - ARTT. 2, 3, 7 e ss. L. 241/1990 e SS.MM - ART. 97 COST) - ECCESSO DI POTERE (INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA).

Il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo poiché si basa su una applicazione della normativa di riferimento sui titoli di studio per l'accesso alla classe di concorso A-027 (ex A-049) (richiamata in rubrica).

Si rileva, in proposito, che l'OM n. 60/2020 richiama le disposizioni in tema di classi di concorso facendo espresso riferimento al DPR 19/2016 come modificato dal DM 259/2017 che, all'art. 1, stabilisce testualmente che “Con il presente decreto si dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”.

Prosegue l'art. 5 del DM 259 citato secondo cui “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e

integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.

*Sul punto, si evidenzia, poi, che il DM n. 39/1998 è stato **espressamente abrogato dall'articolo 5 del DPR 19/2016 e la relativa disciplina sostituita dal DM 354/1998 in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è titolo valido di ammissione purché conseguito entro l'Anno Accademico 2000/2001.***

*L'Amministrazione – con evidente difetto istruttorio – ha omesso di considerare che il ricorrente ha conseguito la laurea in ingegneria nell'Anno Accademico 1994 e, dunque, è in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A-027, in applicazione dell'**art. 5 del DM***

259/2017 che reca, tra l'altro, norme transitorie e finali riguardanti la salvaguardia di coloro che, all'entrata in

vigore del regolamento (DPR 19/2016) e, a seguito dell'abrogazione del DM 39/1998, abbiano conseguito un titolo di studio valido per l'accesso alle nuove classi di concorso.

*Ne segue che l'Amministrazione intimata, per stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dal Prof. Pizzulo, avrebbe dovuto necessariamente applicare **la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98**, e non già quella abrogata di cui al DM 39/98.*

Nel delineato quadro normativo una interpretazione organica in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n. 354/1998 che ha sostituito l'abrogato DM n. 39/1998 e, per questa via del sicuro possesso in capo al ricorrente del titolo di ingresso per la classe di concorso A-027.

Di contro, l'Amministrazione intimata ha proceduto ad un controllo a dir poco superficiale del titolo posseduto dal ricorrente pervenendo del tutto

erroneamente al suo depennamento, con erronea ed illegittima applicazione della normativa speciale rubricata e dei principi sul corretto operare ex art. 97 Co.

*Analogamente e per quanto innanzi detto, si ravvisa anche la superficialità nella valutazione della specifica posizione della prof. Pizzulo anche con riguardo al legittimo affidamento ingenerato dalla Amministrazione attraverso la validazione dello specifico punteggio maturato proprio sulla classe di concorso A027 **(cfr. infra Motivo sub 3)**.*

I rilievi svolti sono assorbenti sotto il profilo dell'illegittimità degli atti impugnati che pertanto vanno annullati.

2 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTICOLI 3 e 7, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 – DPR 19/2016 - ART. 5 DEL DM 259/2017 – DM 354/1998 – ARTT. 2, 3, 7 e ss. L. 241/1990 e SS.MM - ART. 97 COST “Raccomandazione del C.U.N. del giorno 08/10/2015) - ECCESSO DI POTERE (INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA).

Laddove, in ipotesi, non si accedesse all'opzione ermeneutica svolta nel motivo che precede, secondo cui l'art. 5 del DM 259/17 (di integrazione del DPR 19/20016) fa salvi titoli acquisiti in forza del DM 354/98, gli atti impugnati sarebbero, comunque illegittimi sotto altro profilo.

Invero, nella ipotesi in cui la laurea in ingegneria conseguita dal ricorrente ante 2000/2001 non consentisse l'insegnamento sulla classe di concorso A-027, la tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta. Infatti, come si vedrà, il percorso di studi

accademici concernenti le lauree in ingegneria conseguite entro l'Anno Accademico 2000/2001 prevedeva specifici esami di fisica e di matematica, garantendo così indiscutibilmente l'acquisizione da parte dei laureati delle competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia.

*Sul punto, si rileva che la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 l'accesso tanto alla classe di concorso **A-026 matematica** che a quella **A-038 fisica** ma escluderebbe quello relativo*

all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A-027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.

*Il che sarebbe palesemente illogico se non si applicasse la clausola di "salvaguardia" di cui all'**art. 5 DM 259/2017** – norma speciale disattesa - che consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 di essere considerati titolari dell'insegnamento congiunto matematica e fisica A-027.*

*L'approdo argomentativo appena espresso è, peraltro, condiviso dalla **specificata raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale universitario nel documento Analisi e proposte in materia di «Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria»**, licenziato l'8 ottobre 2015.*

*Con specifico riguardo alla classe di concorso A- 027, infatti, il Consiglio ha segnalato tra le proposte specifiche, che **“le conoscenze necessarie per l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado”**.*

*Con ciò evidentemente presupponendo **l'identità delle competenze e conoscenze necessarie per insegnamento della materia.***

In sintesi, e conclusivamente, mal si comprende come con gli atti impugnati la Amministrazione scolastica intimata, a fronte:

a) di una norma di salvaguardia della laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 contenuta nel DM 259/2017;

b) di una identità delle specifiche competenze richieste per l'insegnamento della materia A027 abbia del tutto illegittimamente escluso il ricorrente dalla relativa GPS.

La scelta espulsiva è chiaramente frutto di un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto che incrinano in radice la legittimità degli atti impugnati.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTICOLI 3 e 7 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 – DPR 19/2016; ART. 5 DEL DM 259/2017 – DM 354/1998 – ARTT. 2, 3, 7 e ss. L. 241/1990 ART. 97 COST) - ECCESSO DI POTERE (INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo dello assoluto deficit istruttorio e motivazionale.

Anzitutto l'inesistenza della motivazione sottesa al provvedimento espulsivo è il chiaro sintomo di una azione amministrativa in contrasto con i principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione oltre che sviata e frutto di eccesso di potere, per perplessità, tanto più in presenza di una legislazione settoriale confusa e poco organica che avrebbe imposto quanto meno un richiamo alla normativa di settore applicabile. Le censure articolate ai capi che precedono, assistite da documentale di inequivoca inferenza probatoria, dimostrano poi radicalmente pretermessa la ineludibile istruttoria procedimentale, pervenendo l'Amministrazione intimata ad una scelta espulsiva che travisa del tutto la effettiva valenza del titolo di studio posseduto dalla ricorrente, oltre che della specifica congruenza dello stesso con le materie oggetto di insegnamento (matematica e fisica).

Da ciò, l'errore dell'ATP di Avellino, indice di valutazione frettolosa e superficiale del titolo posseduto dal Prof. Pizzullo, che vizia, in punto di qualificazione della fattispecie asseritamente espulsiva, il provvedimento impugnato.

Dalla lettura dell'atto impugnato non emergono - perché inammissibilmente

tralasciate - le ragioni per le quali il Amministrazione scolastica si sia determinata per una sì grave determinazione, assestandosi su una non corretta ricognizione della situazione di fatto ed omettendo il doveroso giudizio sulla corrispondenza del titolo di studio posseduto con la normativa speciale di settore. Nella ipotesi di una compiuta e completa istruttoria, anche attraverso l'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 e ss.mm, l'Amministrazione intimata si

sarebbe potuta avvedere delle violazioni poste in essere, correndo ai ripari. Sul punto, è stato chiarito come "la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio, essendo, tesa a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere soddisfazione dei propri interessi, soprattutto quando il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata. (cfr. in terminis TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3002; Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 3658/2014).

*Peraltro, il dato della validità del titolo di studio posseduto rende manifestamente illogica la scelta espulsiva, viziata anche da evidenti errori di fatto, anche in considerazione del **legittimo affidamento** radicatosi in capo al ricorrente che ha insegnato sulla classe di concorso A027 sin dal 2018, maturando specifico punteggio.*

Il provvedimento impugnato incide, in altri termini, su di una situazione consolidata e caratterizzata da legittimo affidamento da parte del ricorrente di essere in possesso del titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso A027 sulla quale la stessa ha insegnato da circa 3 anni.

Tale doverosa valutazione non risulta essere stata compiuta né, tantomeno, esplicitata, con conseguente insanabile illegittimità degli atti impugnati anche per difetto di istruttoria. Risultano, conclusivamente, violati i canoni ordinamentali definiti dalla legge generale quali parametri di legalità dell'azione amministrativa che vizioano per gravissima carenza istruttoria e motivazionale gli atti impugnati.

Il che, per la espressa previsione della legge sul procedimento e dei principi generali in materia, fonda, sotto ulteriore profilo, la pronuncia di annullamento cui si affida l'atto introduttivo.

Anche le censure che precedono sono fondate e meritano accoglimento.

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, si chiede sin d'ora, l'autorizzazione alla notifica tramite pubblicazione sul sito istituzionale della P.A. e/o per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 63 c.p.a. si chiede che le amministrazioni intime, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento de quo o che, in mancanza, gliene faccia ordine l'On.le Collegio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le considerazioni che precedono dovrebbero dare prova del fumus a base del ricorso.

*Altresì sussistente è il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dalla mancata sospensione degli atti impugnati in considerazione del fatto che **la graduatoria oggetto di gravame ha validità biennale** e da essa si attingerà per la stipula dei contratti a tempo determinato, con conseguente maturazione del relativo punteggio.*

Peraltro, la sospensione degli atti impugnati, in uno al recente avvio dell'anno scolastico 2020/2021, consentirebbero al ricorrente di permanere nella GPS Provincia di Avellino Classe di concorso A-027 e, conseguentemente, di essere destinatario di incarichi annuali o, al più di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici.

*Come di fatto si evince dalla nota prot. 3037 del 14.09.2020, del AT di Avellino, avente ad oggetto la procedura di convocazione on line per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, documenta che, per la classe di concorso A027, **sono disponibili numero 35 posti**, che le graduatorie GAE sono esaurite, e che sono convocati dalla GPS i docenti da posto 1 a posto 45 (seconda fascia) **(all.6)** Ebbene, come risulta dalle graduatorie GPS della Provincia di Avellino, pubblicate in data 2 settembre 2020 (cfr all. 4), **il ricorrente risulta essere stato,***

***in un primo momento, collocato alla posizione numero 38 nella classe di concorso A027** e, di conseguenza, avrebbe sicuramente prestato servizio nell'anno scolastico in corso dal momento che sono stati convocati i docenti collocati fino alla posizione numero 45.*

E' evidente l'urgenza che il caso imponga, al fine di evitare che il ricorrente perda ingiustamente una fondamentale e vitale chance lavorativa per l'anno scolastico appena iniziato.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'adozione di una misura cautelare – anche propulsiva - finalizzata a ricollocare con il medesimo punteggio posseduto il ricorrente nella GPS per la classe di concorso A-027 Provincia di Avellino e/o che imponga alla Amministrazione scolastica un riesame del titolo

di accesso posseduto dalla ricorrente alla luce dei motivi di ricorso.

P.Q.M.

previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, si chiede l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ai fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e sconta il contributo unificato come per legge, dando atto che trattasi di controversia afferente il pubblico impiego.

Salerno li 02/11/2020

Avv. Gaetano Paolino

Avv. Monica Ferraioli

Avv. Antonio Paolino”

2)Con ordinanza n. 229/2021, pubblicata in data 27/01/2021 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del T.A.R. del Lazio – Sede di Roma, rilevando che “*con il presente ricorso parte ricorrente articola, tra l'altro, censure riferite al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che sarebbe “incrinato in punto di legittimità da illogicità manifesta” nell'ipotesi in cui la tabella di valutazione ad esso allegata non dovesse consentire l'insegnamento nella classe di concorso A-027 ai laureati in ingegneria ante 2000/2001; Considerato che “sulla base dell'art. 40 c.p.a., come interpretato dalla costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2417; sez. III, 14 gennaio 2014 n. 101; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2960; sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012), nel processo amministrativo l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla*

sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è possibile N. 01542/2020 REG.RIC. ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso; il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242; TAR Roma, Lazio, sez. I quater, 3 luglio 2020, n. 7647); Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, c.p.a. “la competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari” e che, ai sensi del successivo comma 4 bis “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”; Ritenuto pertanto che, come prospettato dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., nel corso della camera di consiglio, stante l'impugnazione anche di atti normativi aventi efficacia sull'intero territorio nazionale, sussista l'incompetenza territoriale di questo TAR, per essere la competenza devoluta al TAR Lazio, Roma, dinanzi al quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto; Ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno N. 01542/2020 REG.RIC. (Sezione Prima), declina la propria competenza territoriale a favore del TAR Lazio, Roma, ove il presente ricorso, nel termine perentorio indicato dall’art. 15 c.p.a., potrà essere riassunto.”

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, provvedere come segue

Previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, si chiede l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, D.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c.1, c.p.a.

Si allegano:

- 1) originario ricorso e allegati;
- 2) ordinanza n. 229/2021 che declina la competenza;
- 3) nuova istanza di fissazione udienza.

Con osservanza.

Roma, 19/02/2021

Avv. Gaetano Paolino

Avv. Monica Ferraioli

Avv. Antonio Paolino

**Firmato digitalmente da
Gaetano Paolino**

CN = Gaetano Paolino
SerialNumber = TINIT-PLNGTN55A22B644S
C = IT
Data e ora della firma: 19/02/2021 16:53:20

**Firmato digitalmente da
MONICA FERRAIOLI**

CN = FERRAIOLI MONICA
C = IT

Firmato digitalmente da

ANTONIO PAOLINO
CN = PAOLINO ANTONIO
SerialNumber =
TINIT-PLNNTN92C06H703S
e-mail =
antoniopaolino192492@gmail.com
C = IT
Data e ora della firma: 19/02/2021
13:36:14